ISTITUZIONE DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Art. 34

Valutazione del Consiglio superiore della magistratura

Il Consiglio superiore della magistratura, all'esito del corso presso la Scuola, esprime sul magistrato il giudizio valutativo di cui all'articolo 32. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 2, 3, 4 e 5.

Versione in vigore dal 18 febbraio 2006, non più in vigore dal 31 luglio 2007 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione della Scuola superiore della magistratura
Estremi	Decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26
Titolo	III — disposizioni in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati
Capo	IV — Valutazioni periodiche dei magistrati
Sezione	II — Valutazioni successive
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-26-2006/art-34-valutazione-del-consiglio-superiore-della-magistratura/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it